

# Comune di Colonna

Provincia di Roma

## ICI ANNO 2011

Modulo di comunicazione per l'applicazione dell'aliquota ridotta ad abitazione data in comodato d'uso ad un parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale e vi sia residente anagraficamente

### Contribuente

Cognome		Nome	
Cod. fiscale			
Luogo di nascita		Prov.	Data di nasc.
Via			n.
Comune		Prov.	cap

### Abitazione soggetta ad imposta

Via		n.		cap
(*) Periodo di possesso: Mesi dal			Quota di possesso: %	
Foglio	n.	Sub.	Cat. Catast.	classe
Rendita cat.			(**) Valore	

### Conduttore dell'abitazione

Cognome		Nome		
Cod. fiscale		Telefono		
Luogo di nascita		Prov.	Data di nasc.	
Parentela : (barrare la casella)	<input type="checkbox"/> 1) genitore del contribuente	<input type="checkbox"/> 2) figlio del contribuente	Firma	

### ANNOTAZIONI


La presente dichiarazione sarà trattata in rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Colonna, li \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

- Si allega alla presente istanza/dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità ;
- L'istanza/dichiarazione è stata sottoscritta dall' interessato in presenza del dipendente addetto.
- Copia contratto di comodato d'uso dell'immobile sopra indicato.

Il Dipendente addetto

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E NOTE

- (\*) si intende il periodo (in mesi) per il quale viene applicata l'aliquota relativa a questa comunicazione. Il possesso per 15 o più giorni in un mese viene considerato per l'intero mese.
- (\*\*) si intende per valore la rendita iscritta al catasto aumentata del 5% moltiplicato 100;

Si riportano alcuni articoli del vigente regolamento comunale

Art. 12:

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 11, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
3. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché, ai soli effetti delle detrazioni di cui al precedente articolo, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. **Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, restando comunque esclusa la possibilità di applicare alle stesse la relativa detrazione, i fabbricati concessi, anche con scrittura privata, in uso gratuito a parenti entro il primo grado che li utilizzino come abitazione principale.**
5. **Per le abitazioni di cui al comma precedente NON si applica la detrazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.92 e dell'art. 11, comma 4, del presente Regolamento.**
6. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 4, opera esclusivamente se viene presentata al Comune apposita comunicazione con allegata la scrittura privata di cui al medesimo comma. Analoga denuncia dovrà essere presentata entro i termini previsti dal successivo art.18 comma 2 quando verrà a cessare la condizione prevista dal comma 5.
7. Si considerano abitazioni principali, per un periodo massimo di sei mesi, le unità immobiliari acquistate al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale ancorché questi non vi dimori abitualmente. In caso di mancata destinazione ad abitazione principale nel termine previsto, il soggetto passivo decade dal beneficio dall'origine, con recupero della sola imposta oltre agli interessi di legge.

Art. 17:

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, presentano al Comune, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 18, comma 2, una apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti.
2. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.
3. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 20.
4. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 20.

Art. 18 comma 2:

I soggetti passivi individuati dall'art. 6 comunicano al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con l'indicazione delle unità immobiliari interessate alla variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta, ovvero entro il 31 ottobre nel caso di invio telematico. Entro il medesimo termine, i soggetti passivi comunicano le variazioni delle esenzioni con l'indicazione delle cause relative.

Art. 20:

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, e successive modificazioni.
2. Nel determinare la misura della sanzione in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione per cui si rimanda ad apposito regolamento.